



PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BELLUNO CAPOLUOGO, DENOMINATO "PROGETTO BELLUNO". PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DEI SEGUENTI LOTTI: LOTTO I "IL PARCO DI BELLUNO IN DESTRA PIAVE ED I SUOI ACCESSI URBANI" - LOTTO II "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA GABELLI" - LOTTO III "MEDIATECA DELLE DOLOMITI", LOTTO IV: "SALONE DEI GESUITI" - LOTTO V "CENTRO DEL TERZO SETTORE"

(LOTTO I CIG: 7129536739 CUP: I31B16000510004 - LOTTO II CIG n. 7130665AE6 CUP: I32C16000230005 - LOTTO III CIG n. 7130766E3E CUP: I32C16000240001 - LOTTO IV CIG n. 71307923B6 CUP: I32C16000250001 - LOTTO V CIG n. 713082816C CUP: I39J16000480004)

Quesito di gara n. 18

Quesito n.18

Lotto n. 3 Mediateca delle Dolomiti - CUP I32C16000240001 - CIG 7130766E3E.

In merito alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

All'interno dell'allegato 8 - "MODULO PER L'INDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI CHE SVOLGERANNO L'INCARICO", viene richiesto, con le stesse modalità presente in altri allegati (es. Allegato sub 2 - sub 3), l'elenco dei professionisti che personalmente saranno responsabili delle varie parti del servizio oggetto di appalto. Nello stesso modello, però, viene riportata una nota finale dove testualmente si precisa che *"la dichiarazione in merito al rapporto intercorrente con il concorrente, con il mandatario, con il mandante o con il soggetto ausiliario circa il personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni deve essere effettuata con espresso riferimento alla nomenclatura prevista dalla Linea Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016"*.

La precisazione, facendo riferimento al *"personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni"*, sembra non essere pertinente con quanto richiesto dal modello, che fa appunto riferimento esclusivamente al gruppo lavoro (cioè alle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento dello specifico servizio) e non al requisito tecnico sul personale detenuto. Infatti il requisito relativo al *"personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni"*, può essere soddisfatto anche con dipendenti o consulenti del singolo operatore economico, non necessariamente indicati tra quelli che personalmente saranno responsabili delle varie parti del servizio oggetto d'appalto.

Inoltre, in caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme (con almeno il 51% del requisito detenuto dalla capogruppo mandataria), ma i professionisti che saranno personalmente responsabili delle varie parti del servizio potrebbero appartenere agli operatori economici del raggruppamento in numero non necessariamente coincidente con il requisito dichiarato da ciascuno di essi.

Infine il rimando alla Linea Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 sembra far intendere che i professionisti responsabili del servizio in oggetto debbano avere un determinato rapporto con il concorrente che sia limitato alla sola qualifica di *"socio, amministratore o dipendente"* (da Linea Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 - pag. 21), escludendo i collaboratori, restrizione che sembra essere non indicata all'interno del Disciplinare di Gara.

Risposta al quesito n. 18

Il Bando di gara, a pag. 3 secondo capoverso, richiede di indicare nominativamente i professionisti, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché delle prestazioni che si intendono svolgere prevedendo di utilizzare *"preferibilmente"* il modello di istanza- dichiarazione allegato sub 2 (ovvero il modello allegato sub 8).

Anche a pagina 6 del Bando, ultimo capoverso, viene precisato che per l'indicazione dei professionisti potranno essere alternativamente utilizzati il modello allegato sub. 2) o il modello allegato sub. 8).

La nota finale di precisazione, [inserita nel modello sub 8) e non anche nel modello sub. 2)] risulta inconfidente e pertanto non deve essere considerata, nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il modello di dichiarazione all. sub. 8).

Restano fatti salvi ed impregiudicati i requisiti professionali richiesti per i professionisti inseriti nel gruppo di lavoro, come richiesto dal bando e il rispetto delle indicazioni richieste come requisito di partecipazione.